



REPUBBLICA ITALIANA  
 TRIBUNALE MONOCRATICO DI FORLÌ

- SEZIONE PENALE -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FORLÌ

In persona del *Giudice* *Dr.ssa Ilaria ROSATI*

Alla pubblica udienza del *mercoledì 30 marzo 2022*

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del **dispositivo** la seguente

**SENTENZA**  
 ( Art. 544 e segg. C.P.P.)

Nel procedimento penale nei confronti di :

██████████ nato a ██████████, residente a ██████████, via ██████████ n. ████, can domicilio eletta presso il difensore di fiducia: avv. Barbara SEDIOLI, del Foro di Ravenna, can studio legale in Ravenna (RA), via Cella n. 536;

N. 381/22Sent.

N. 83/21R.G.

N. 5485/19 P.M.

Estr. Esec. al P.M.

Com. al P.M. ex art. 27

Disp. Reg. c.p.p. \_\_\_\_\_

Estr. Questura

Scheda: \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Mod. 3/SG

**SENTENZA**

In data

*mercoledì 30 marzo 2022*

Dep. Il **7 APR. 2022**

PROCESO PENALE  
 2022/███  
 SEDIOLI  
 ██████████

**LIBERO PRESENTE**

Dif. di fiducia avv. Barbara Sedioli.  
 Foro di Forlì-Cesena Ravenna

**IMPUTATO**

A) Contravvenzione ex a. 186, comma 2, lettera c), 2 bis, 2-sexies e 2-septies, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per aver guidato il veicolo tipo autovettura ██████████, targata ██████████ in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con accertamento di un

valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (prova di laboratorio: g/l 2,00), con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (ore 01.20 circa).

**B) Contravvenzione ex a. 187, comma I, 1-bis, 1-quater, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285** (Nuova codice della strada) per aver guidato il veicolo tipo autovettura [REDACTED], targata [REDACTED] in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (cannabinoidi), con l'aggravante di aver cagionato un incidente stradale e di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (ore 01.20 circa).

**In Forlì commesso il 14/08/2019**

- **Con l'intervento del P.M.: Dt.ssa E. FAENZA**
- **E di:** Avv. Barbara SEDIOLI Difensore di fiducia

**LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

IL PM : ritiene sia emersa la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascritti e considerata la continuazione tra gli stessi chiede la condanna a otto mesi di mesi arresto ed € 8.000 di ammenda

LA DIFESA : in ordine al 186 eccepisce la nullità dell'esame ematologico; eccepisce anche la mancanza dell'avviso di farsi assistere da un difensore e chiede l'assoluzione dell'imputato con la formula più ampia; in ordine al 187 eccepisce la nullità dell'esame ematologico ; eccepisce anche la mancanza dell'avviso di farsi assistere da un difensore mancato, eccepisce il mancato consenso sui prelievi ematici e chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non sussiste

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 2.03.2020 e ritualmente notificato, [REDACTED] era tratto a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere delle contravvenzioni di cui agli artt. 186 comma 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies e 2 septies e 187 comma 1 del d.lgs. 285/1992, come meglio specificato nei capi d'imputazione.

Presente l'imputato, l'attività istruttoria si svolgeva con l'esame dei testimoni [REDACTED] e [REDACTED] nonché del consulente tecnico della difesa [REDACTED]; all'udienza del 17.02.2022 [REDACTED] si sottoponeva ad esame. Nel corso del dibattimento venivano prodotti documenti nonché la consulenza redatta da [REDACTED]

All'esito della discussione le parti concludevano come da verbale.

In via principale la difesa ha chiesto l'assoluzione dell'imputato deducendo l'inutilizzabilità degli accertamenti per essere stato omissso l'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Tale richiesta deve essere accolta; ed invero non risulta dagli atti che al [REDACTED] sia stato fornito l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento sanitario, tramite prelievo di sangue o urine, al fine di verificare lo stato di alterazione da assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti.

Questo Giudice ritiene di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale in base al quale *"in tema di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, sussiste soltanto qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari a fini di cura della persona, ma su richiesta dalla polizia giudiziaria esclusivamente per finalità di ricerca della prova della colpevolezza di soggetto indiziato"* (cfr. ex multis, Cass. Sez. 4, 09/02/2018, n. 6514).

Orbene, sulla base del compendio fattuale emerso dalla lettura degli atti, ed in particolare la relazione di Pronto soccorso, deve ritenersi che al momento in cui la Polizia Giudiziaria ha inviato al personale sanitario la richiesta di procedere ad esami clinici per la verifica del tasso alcolemico e dell'uso di sostanze stupefacenti, l'imputato fosse già indiziato di reato, come peraltro chiarito dal teste [REDACTED]

(in servizio presso la sezione volante della Questura di Forlì) il quale ha precisato che, subito dopo l'intervento sul luogo del sinistro, la pattuglia si recava al Pronto soccorso *'per fare richiesta di analisi alcolemiche e tossicologiche'*; ne consegue che, trattandosi di accertamento non rientrante nell'ambito dei protocolli sanitari bensì finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (trattandosi di paziente uscito autonomamente dall'abitacolo ed in grado di riferire la dinamica del sinistro,

come certificato nella relazione di Ps del 14.08.2019) il [REDACTED] doveva essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Da ciò deriva la nullità (a regime intermedio) dell'accertamento effettuato - tempestivamente dedotta dalla difesa - e la conseguente inutilizzabilità delle risultanze di tali esami nell'ambito dell'odierno procedimento. La declaratoria di nullità dell'accertamento è assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito.

Pertanto, si impone l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.,

indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Forlì, 30 marzo 2022

UFFICIO DI CANCELLERIA  
7.03.2022  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Donna Maria Galassi

Il Giudice  
dott.ssa Ilaria Rosati